

qualche concorso giudiziario durante l'anno in corso — un concorso per titoli, per un numero relativamente limitato di posti per uditore giudiziario, tra i laureati in giurisprudenza che non abbiano compiuto alla data del bando di concorso il 30° anno di età ed abbiano riportato durante l'intero corso universitario una media non inferiore ai pieni voti legali, sottoponendo i vincitori ad un lungo e severo tirocinio gratuito, seguito da un esame teorico-pratico.

« Indipendentemente, poi, dalle considerazioni di cui sopra, l'interrogante richiama l'attenzione del ministro dalla giustizia sull'opportunità nell'emanare le nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario e su quello delle cancellerie e segreterie giudiziarie:

1°) di ammettere in modo permanente — ad imitazione di quanto si pratica in altri rami dell'Amministrazione, per il cambiamento di impiego ed il passaggio di categoria — i funzionari delle varie amministrazioni dello Stato muniti di laurea in giurisprudenza e quelli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, pure muniti di tale laurea, partecipare, specie questi ultimi come già addetti all'ordine giudiziario, ai concorsi di magistratura fino all'età di anni 35, studiando, eventualmente, altre opportune provvidenze per agevolare ai funzionari dipendenti dal Ministero della giustizia, tale passaggio;

2°) abrogare, in modo permanente, per non rompere la prassi sino ad oggi seguita nei concorsi sia giudiziari, sia amministrativi, l'innovazione contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 3 del citato decreto 9 aprile 1922, numero 488, per cui non si ammettono a partecipare ai concorsi di magistratura coloro che compiono i 30 anni non già alla data del bando di concorso, ma nei sei mesi successivi alla data del decreto ministeriale con cui il medesimo viene indetto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Angelini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere se non ritenga opportuno di richiamare in vigore, per la durata di un quinquennio, in vista della profonda crisi che oggi si abbatte sui laureati e sui licenziati dalle scuole medie, in seguito alla riduzione di molteplici uffici statuali e locali, le disposizioni di cui all'articolo 65 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, specialmente quelle contenute nel 1° e 2° capoverso dell'articolo stesso, estendendo, in deroga all'ultimo capoverso dell'articolo 73 del

citato decreto, le medesime anche ai funzionari dell'ordine giudiziario e della giustizia militare. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Angelini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per conoscere se, nell'imminenza della pubblicazione delle nuove tabelle stabilite in seguito alle modifiche apportate alla circoscrizione giudiziaria dal Regio decreto 24 marzo 1923, non ritenga necessario prendere in esame l'ultimo voto del Consiglio dell'ordine degli avvocati e del Consiglio di disciplina dei procuratori legali di Messina, che domandano un numero di giudici uguale a quello assegnato agli altri tribunali di pari entità, tenendo particolare conto delle magistrature speciali, che attendono a lavori straordinari in conseguenza del terremoto e della guerra. Si osserva che i giudici da ventuno sarebbero ridotti a nove con sovraccarico degli obblighi speciali: collegio per le indennità di esproprio, collegio dei condomini, Commissione per le attribuzioni di possesso, Commissione degli orfani di guerra, Commissione per l'impiego privato. A questo si aggiunga la nomina a sub-commissario dell'azienda separata dell'Unione edilizia di uno dei nove giudici, che sarà posto nella condizione materiale e morale di non potere partecipare convenientemente agli affari della giustizia e si desume con facilità che la sezione penale e quella civile del tribunale non potranno sviluppare il regolare corso delle loro delicate attribuzioni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Toscano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se non ritenga necessario di reintegrare il testè soppresso diritto di passaggio dei maestri dal ruolo delle scuole miste agli altri ruoli, onde dar modo ai maestri di scuole miste e rurali di passare per trasferimento alle scuole urbane maschili, e alle maestre di passare nelle scuole femminili, giusto e doveroso premio dovuto ai veri pionieri dell'insegnamento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« De Angelis ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se sia a conoscenza dell'applicazione circa la trattenuta della tassa sulla ricchezza mobile, cui vengono, a datare dal 3 marzo 1923, soggetti a pagamento i minatori delle miniere statali di Idria, e della conseguente trattenuta dell'imposta ar-